

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1373

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELELLA, DONISE, DE MARTINO Guido,  
BERTONI, PAGANO e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1995

---

Disposizioni in materia di personale operante nell'ambito del  
programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli,  
ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a risolvere la grave situazione di una parte del personale impiegato dal commissariato straordinario di Governo per il comune di Napoli nella realizzazione del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Si tratta di 52 unità che hanno, dal 1981 ad oggi, operato in regime di convenzione presso il suddetto commissariato straordinario sulla base di apposito stanziamento di fondi e che, allo stato e con rapporto precario, prestano servizio presso la struttura del programma straordinario per l'edilizia residenziale della città di Napoli.

Per tale personale il comune di Napoli, in applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, avrebbe dovuto, da tempo, provvedere ed espletare apposite procedure concorsuali per la immissione di detto personale convenzionato in ruoli speciali ad esaurimento appositamente istituiti.

Diversa è la situazione in cui è venuto a trovarsi analogo personale impiegato dalla regione Campania per interventi legati parimenti alla legge n. 219 del 1981, ed afferenti al cosiddetto «ramo aree esterne». Per questo personale la regione Campania ha, fin dal 1990, provveduto ad istituire appositi ruoli speciali e ad espletare i concorsi per la immissione negli stessi del suddetto personale ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986.

Appare chiaro lo stato di evidente disparità di trattamento tra personale avente ini-

ziale posizione giuridica e la oscura prospettiva occupazionale delle 52 unità in questione.

È infatti prevista, per il 30 giugno 1995, la conclusione del programma straordinario di cui alla legge n. 219 del 1981 come stabilito dal decreto ministeriale del 4 novembre 1994 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994. Con conseguente cessazione del rapporto di lavoro del suddetto personale.

E ciò dopo un decennio di attività e nonostante che espressa disposizione legislativa prevedesse, come si è detto, la regolarizzazione del precario rapporto di lavoro delle 52 unità in questione.

Allo stato l'amministrazione del comune di Napoli è impedita nell'attivare procedure per la immissione di detto personale nei ruoli speciali dalla situazione di dissesto finanziario nella quale questo comune versa.

Il disegno di legge in questione consta di due articoli.

L'articolo 1 prevede che il comune di Napoli, entro il 30 giugno 1995, immetta nei ruoli speciali costituiti, il personale di cui al presente provvedimento, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Con l'articolo 2, si intende assicurare le relative e necessarie risorse finanziarie limitatamente agli anni 1995 e 1996 mediante la utilizzazione di fondi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per un importo pari a lire 3.500 milioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Entro il 30 giugno 1995 il comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, provvederà, ad istituire ruoli speciali ad esaurimento e ad immettere negli stessi il personale assunto a contratto ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed in servizio presso l'ex commissariato straordinario di Governo - ramo città di Napoli secondo le modalità e le procedure previste dalla citata legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. L'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e valutato per gli anni 1995 e 1996 in lire 3.500 milioni è posto, relativamente e limitatamente al suddetto biennio, a carico del fondo del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

